



Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale

(Art. 1, commi 42 e 43, legge 30 dicembre 2020, n. 178, cd Legge di bilancio 2021)

A cura del

**Gruppo di Lavoro Cooperative – Cndcec & Alleanza delle
Cooperative**

CONSIGLIERI NAZIONALI DELEGATI PER AREA

Principi Contabili e di Valutazione

Raffaele Marcello

Andrea Foschi

COMPONENTI CNDCEC

Pompilia Falato

Stefano Giovannini

Fabrizio G. Poggiani

Antonino M.B. Pulvirenti

Franco Roscini Vitali

Luigi Salucci

COMPONENTI ALLEANZA COOPERATIVE

Tonj Della Vecchia

Mauro Iengo

RICERCATORE

Matteo Pozzoli

Premessa

L'art. 1, commi 42 e 43, legge 178/2020, ha modificato il regime fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale delle società cooperative.

Come noto, la ripartizione dei ristorni costituisce una modalità tipica di attribuzione del vantaggio mutualistico ai soci di una società cooperativa. Per la sua unicità ed il legame strutturale con l'ordinamento cooperativo, la ripartizione dei ristorni ha determinato l'introduzione di disposizioni tributarie speciali, tra le quali si segnala l'art. 6, c. 2, D.L. 63/2002, ove per l'appunto è disciplinato il trattamento fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale.

1. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, già stabiliva che *“le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare sia il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi sia il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (cioè ad aliquota del 26%, n.d.r.¹). Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001”*.

2. L'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) ha aggiunto al comma 2 i seguenti periodi: *“Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al*

¹ Ricordiamo che ai sensi del comma 3, art. 7, L. 59/92 la quota di utile destinata all'aumento gratuito del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative, mentre la rivalutazione è soggetta ad imposizione a carico dei soci all'atto del rimborso del capitale.

In tal caso, per i soci persone fisiche non imprenditori, si applicherà la ritenuta del 26% a titolo di imposta. Con riferimento alle modalità di tassazione degli utili percepiti da persone fisiche, si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 1, comma 1003, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha uniformato le aliquote di tassazione, prevedendo l'applicazione della ritenuta del 26% a titolo d'imposta (con obbligo di rivalsa) da parte del soggetto Ires che distribuisce dividendi, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate.

Per i soci persone giuridiche esenti ricordiamo che la ritenuta, sempre a titolo d'imposta, è pari al 26%. Ricadono in questa ipotesi le cooperative esenti ai sensi dell'art.10 o dell'art.11, comma 1, primo periodo, D.P.R. 601/1973, alle quali si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26% dal 1° luglio 2014 (artt. 3 e 4, D.L. n.66/2014).

Per i soci persone giuridiche non esenti la rivalutazione ex art.7 L.59/92, è tassabile nell'esercizio di rimborso per il 5% del suo ammontare, come i dividendi. È necessaria, in tal caso, la certificazione della cooperativa erogatrice.

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del medesimo del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta di cui al presente comma, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare”.

3. Infine, il successivo comma 43 stabilisce che *“la ritenuta del 12,50 per cento (...) può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa”.*

4. Le ragioni per le quali il Legislatore, su proposta dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, ha adottato la novella in esame si rinvergono negli effetti collegati all'unificazione delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie e, quindi, nel conseguente aumento dell'aliquota di tassazione dei ristorni imputati a capitale dal 12,50% all'attuale 26%; aumento che ha prodotto l'effetto di deprimere il ricorso all'istituto del ristorno, previsto dalla legge 142/2001 e dell'articolo 2545-sexies c.c., in particolare il ricorso al meccanismo dell'imputazione del ristorno a capitale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. 63/2002.

Nel dettaglio, se la cooperativa consegue un avanzo di gestione in un determinato esercizio, parte di questo può essere retrocesso ai soci a titolo di ristorno, anche attraverso la modalità dell'aumento del capitale sociale. In tal caso, secondo la normativa vigente, il socio gode di un diritto alla sospensione dell'imposta, non dovendo assolvere l'imposta sino al momento del rimborso del capitale, allorquando la cooperativa provvederà ad applicare una ritenuta a titolo di imposta pari al 26% sulla parte di capitale aumentato attraverso il ristorno. È dunque evidente che l'innalzamento dell'aliquota al 26% abbia costituito, non solo una penalizzazione rispetto al regime di altri redditi, ma indirettamente un forte disincentivo alla capitalizzazione delle imprese cooperative, in irragionevole controtendenza rispetto alle recenti misure destinate ad analogo obiettivo (ACE, mini-bond, in particolare) per la generalità delle imprese.

Da qui l'opportunità dell'intervento legislativo.

5. La novella introduce un regime alternativo in sostituzione al meccanismo della sospensione e della tassazione al 26%, consentendo l'**immediato assoggettamento ad imposta** delle somme destinate ad aumento del capitale sociale (quindi all'atto della loro attribuzione), ma con l'applicazione di una **ritenuta ridotta del 12,50%** a titolo d'imposta.

6. Beninteso, la ritenuta a titolo di imposta, in quanto imposizione sostitutiva sul reddito, si applica in via esclusiva al ristorno che costituisce “reddito” ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.). Pertanto, il ristorno percepito, per esempio, dal consumatore/utente, in quanto privo di natura reddituale, non sarà assoggettato ad alcuna forma di tassazione, anche se imputato a capitale.

7. La novella prevede che il regime alternativo della tassazione immediata sia “facoltativo”, essendo rimesso alle decisioni dell’organo assembleare della cooperativa. Tuttavia, la legge (comma 42, art. 1 della legge 178/2020) appare tassativa e, quindi, espressamente stabilisce che la facoltà non è esercitabile con riferimento ai ristorni spettanti ai **soci diversi dalle persone fisiche**, nonché ai **soci imprenditori individuali** (ai sensi di cui all’articolo 65, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986²), e ai **soci detentori di partecipazione qualificata** ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, tassati a titolo di imposta al 26% (cfr. articolo 27 DPR 600/1973, come modificato dall’articolo 1, comma 1003, lettera a) della legge 205 del 2017)³.

8. La prima decisione riguardo la distribuzione del ristorno spetta al CdA della cooperativa, il quale, in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali della cooperativa, valuterà se proporre – in occasione dell’approvazione del bilancio – l’erogazione ai soci del ristorno, in quale misura e con quali modalità. A quest’ultimo riguardo, la distribuzione dei ristorni a ciascun socio cooperatore può assumere diverse forme: la tradizionale erogazione in forma liquida (i); l’aumento proporzionale delle rispettive quote o l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’art. 2525 (ii); l’emissione di strumenti finanziari (iii).

9. A fronte delle diverse alternative, si è posto in passato il problema se la cooperativa potesse lasciare ad ogni singolo socio la libertà di scelta circa la modalità di distribuzione del ristorno, dopo che l’assemblea aveva deliberato il relativo *quantum*. Tale possibilità è stata esclusa dall’interpretazione letterale della norma contenuta nel comma 3 dell’articolo 2545-sexies, la quale appunto dispone che *“l’assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di*

²Come già evidenziato nella nota 1, per i soci persone giuridiche (non esenti) il ristorno sarà imponibile nell’esercizio di rimborso per il 5% del suo ammontare, come i dividendi.

³Quello degli investitori qualificati rappresenta un fenomeno che riguarda solo le cooperative srl fino a 4 soci (i) ovvero le cooperative in cui, pur essendovi più di 4 soci, vi siano partecipazioni al capitale in misura superiore al 25% (ii). Si rammenta che, con riferimento alle modalità di tassazione degli utili percepiti da persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’articolo 1, comma 1003, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha uniformato la tassazione, prevedendo l’applicazione della ritenuta del 26% a titolo d’imposta (con obbligo di rivalsa) da parte del soggetto Ires che li eroga, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate che non qualificate.

strumenti finanziari". È quindi l'assemblea l'organo competente a decidere le modalità di distribuzione, compresa quella di diversificare le modalità di erogazione stabilendo, ad esempio, che parte del monte complessivo del ristorno sia distribuito in forma liquida e parte in forma di aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

10. Per quanto riguarda le modalità di applicazione della nuova disposizione, il CdA può decidere di proporre all'organo assembleare la destinazione (in parte o per intero) del ristorno a capitale sociale, prevedendo altresì che tali somme siano sottoposte alla ritenuta del 12,50%, a titolo di imposta. L'assemblea, su proposta del CdA, ha la facoltà di deliberare l'erogazione ai soci del ristorno ad aumento del capitale sociale e l'applicazione sulle relative somme della ritenuta, in coerenza con l'inciso della novella, di cui al citato comma 42, dell'art. 1 della legge 178/2020, secondo la quale *"la cooperativa ha **facoltà** di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale"*. Conseguentemente, l'assemblea potrebbe decidere di non ricorrere alla facoltà introdotta e, per l'effetto, il ristorno capitalizzato continuerebbe ad essere assoggettato alla disciplina di cui all'art.6, c.2, secondo periodo del D.L. 63/2002, secondo cui in tutti i casi di restituzione del capitale precedentemente aumentato con imputazione di ristorni, la restituzione delle somme è assimilata alla distribuzione di utili, con la conseguente tassazione in capo al percettore (quindi, per i percettori persone fisiche, con applicazione della ritenuta del 26% sull'ammontare del capitale aumentato attraverso il ristorno al momento del recesso del socio).

11. Una volta assunta la delibera assembleare, essa è vincolante per tutti i soci.

12. Il regime facoltativo è basato su una fattispecie a formazione progressiva. La scelta del regime non si perfeziona con la delibera assembleare, ma con il successivo **versamento della ritenuta**. Infatti, è stabilito che *"la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta di cui al presente comma, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare"*.

13. Di conseguenza, essendo la facoltà esercitata in via ultimativa attraverso il versamento, si ritiene che la scelta del regime di tassazione possa anche essere dedotta in una delibera assembleare "quadro" (o in una norma del regolamento dedicato al ristorno), successivamente perfezionata di volta in volta con il versamento.

14. Con riguardo alle **modalità di effettuazione della ritenuta** e gli effetti che le stesse producono nel rapporto tra soci e cooperativa, in assenza di auspicabili chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria sul punto, si ritengono al momento prospettabili più ipotesi.

15. Una prima alternativa è quella in cui la cooperativa che attribuisce, per esempio, 100 euro di ristorno capitalizzato in favore del socio, rilevi per 87,50 un aumento di capitale sociale e per 12,50 un debito verso l'Erario. In tal caso l'assemblea delibera:

- a) l'erogazione di un ristorno pari a 100 euro in favore del socio;
- b) la destinazione del ristorno ad aumento del capitale sociale;
- c) l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sul medesimo importo;
- d) l'effettuazione della ritenuta del 12,50% con il conseguente aumento di capitale netto pari a 87,50.

16. Infine – e sempre in alternativa– la cooperativa potrebbe deliberare l'erogazione del ristorno in favore del socio con aumento della quota di capitale sociale, anticipando il versamento della ritenuta all'Erario con obbligo di rivalsa della cooperativa verso il socio per l'accollo della ritenuta. In tal caso, la cooperativa potrà, per esempio, esercitare la rivalsa nei confronti del socio applicando una trattenuta in busta paga ovvero effettuando una compensazione con altri crediti del socio verso la cooperativa.

17. Per ciò che riguarda le modalità di applicazione del nuovo regime anche allo **stock di capitale incrementato negli anni precedenti**, il comma 43 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 stabilisce che *“la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 42, può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa”*. Si evince, quindi, che l'applicazione della ritenuta del 12.50% allo stock di capitale sociale, incrementato negli anni attraverso il ristorno, debba essere deliberata dall'assemblea. Non è necessario che tale decisione debba essere assunta alla prima assemblea utile (potendo essere adottata anche a distanza di anni). È comunque opportuno che gli amministratori diano adeguata informativa ai soci circa l'opportunità di applicare la ritenuta del 12.50% allo stock pregresso, allo scopo di verificare al riguardo il loro interesse.

18. Quanto al dubbio sul se l'assemblea sia chiamata a deliberare una volta per tutte (*una tantum*) l'applicazione della ritenuta del 12,50% sullo stock di capitale accumulato, si ritiene che l'assemblea possa o decidere di affrancare lo stock una volta per tutte ovvero per *tranche* attraverso delibere successive⁴.

19. Con riguardo alle modalità di esercizio della rivalsa da parte della cooperativa, anche in tal caso la cooperativa potrà, per esempio, esercitare la rivalsa nei confronti del socio con trattenute in busta paga ovvero con compensazione con altri crediti del socio verso la cooperativa.

20. Altro quesito che si pone è se i soci abbiano o meno facoltà di aderire alla delibera di applicazione della ritenuta del 12,50% sul loro personale stock di capitale sociale. Si ritiene che, in tal caso, a differenza di quanto previsto nell'ipotesi di cui al comma 42, il socio abbia la **facoltà**, e non l'obbligo, di adesione al regime di tassazione immediato al 12,50%⁵. Il singolo socio potrà quindi scegliere di mantenere la ritenuta del 26% per lo stock precedente ed essere comunque vincolato dalla delibera assembleare al regime del 12,50% per il ristorno futuro.

21. È indubbio che per capitale sociale si intendano anche gli strumenti finanziari delle società cooperative così come previsti dagli artt. 2526 e 2545 sexies c.c.⁶. Tenuto conto dell'espressione utilizzata nella norma in cui si fa riferimento a "*somme attribuite ad aumento di capitale sociale*", si ritiene che ogni strumento disciplinato dagli statuti come parte del capitale sociale, qualora attribuito in sede di ripartizione di ristorni, sia da ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma.

⁴In quest'ultimo caso, è comunque preferibile che la prima delibera abbia un carattere programmatico per quelle successive.

⁵ Una diversa interpretazione esporrebbe infatti la norma a censure di illegittimità costituzionale poiché darebbe luogo ad una modifica unilaterale, senza cioè il consenso del contribuente, di un regime fiscale i cui presupposti si sono già realizzati nel passato.

⁶A tale riguardo, è opportuno ricordare quanto previsto dalla Circolare 37/E del 9 luglio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta cita la risoluzione 2 luglio 2002, n. 212/E.

Infatti, tale circolare, oltre a confermare che il ristorno può essere erogato tramite distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 59/92, contempla anche la possibilità di erogare lo stesso in forma di emissione di azioni di sovvenzione, ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge 59.